

Progetto per l'attuazione del P.N.R.R.: Missione M2C2 – Energia Rinnovabile

"INTERVENTO AGRIVOLTAICO IN SINERGIA FRA PRODUZIONE ENERGETICA ED AGRICOLA"

Sito in agro di Santeramo in Colle (BA) e Laterza (TA) Denominazione "MASSERIA VIGLIONE" Potenza elettrica: DC 68,468 MWp – AC 57,800 MW

(Rif. Normativo: D.Lgs 387/2003 - L.R. 25/2012)

Proponente:

PV Apulia 2020 S.r.l.

Contrada Lobia, 40 – 72100 Brindisi

KOG6V77_StudioInserimentoUrbanistico_11

RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO

Progettazione a cura:

SEROS INVESTENERGY

c.da Lobia, 40 – 72100 BRINDISI email <u>infoserosinvest@gmail.com</u> P.IVA 02227090749

Progettisti:

Ing. Pietro LICIGNANO

Iscr. N° 1188 Albo Ingegneri di Lecce licignano.p@gmail.com

Ing. Fernando APOLLONIO

Iscr. N° 2021 Albo Ingegneri di Lecce fernando.apollonio@gmail.com

Sommario

Premessa3	
1.1 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Santeramo in Colle	
1.2 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Laterza6	•••••

<u>Premessa</u>


La presente Relazione individua la posizione dell'impianto AgriVoltaico in progetto all'interno dei territori comunali di Santeramo in Colle (BA), di Laterza (TA) e ne verifica le indicazioni e le prescrizioni urbanistiche in funzione della loro pianificazione territoriale.

1.1 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Santeramo in Colle

Attraverso la "STESURA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.° 775 del 16.6.99 DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRG E DELLE SUCCESSIVE VARIANTI APPROVATE:

- Variante n° 1: Del. C.C. N. 23 del 02/04/01, Del. C.C. N. 63 del 12/10/04, Del. C.C. N. 7 del 28/02/05, Del. G.R. N. 642 del 19/04/05.
- Variante n° 2: Del. C.C. N. 67 del 19/12/02, Del. C.C. N. 23 del 19/06/03.
- Variante n° 3: Del. C.C. N. 53 del 12/12/03, Del. C.C. N. 18 del 30/04/04.
- si è giunti all'attuale versione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Dall'esame della cartografia del P.R.G., desunta dal Portale Cartografico del Comune di Santeramo in Colle, si desume come le aree d'impianto 1, 1a e 2 ricadono tutte in "Zona E1 - Zone per attività primarie di tipo E1"



per cui valgono le prescrizioni seguenti:

Zona E1 - Zone per attività primarie di tipo E1

Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura, alle foreste, alla caccia; in esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive e depositi di carburanti e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sf 10.000 mg

Iff max. 0,03 mc/mq cui si aggiungono 0,1 mc/mq (ambedue gli indici vanno applicati all'intera superficie del lotto) per eventuali costruzioni destinate alla trasformazione di prodotti agricoli e/o conservazione di prodotti agricoli od annessi di industrie estrattive o a costruzioni destinate al ricovero degli animali o ad allevamenti a stabulazione fissa

Hm 8,00 ml, salvo costruzioni speciali quali serbatoi, sili granari ed in genere tutte quelle per cui un'altezza superiore è indispensabile per la loro funzionalità

Dc min. 10 ml

Df semisomma delle altezze delle fronti prospicienti

Ds min. 20 ml, salvo diverse prescrizioni di legge

con le ulteriori prescrizioni che le attività estrattive e quelle zootecniche in genere (ed in particolare quelle a stabulazione fissa) non sono ammesse a meno di un chilometro dal limite di PRG di zone C, D o F.

Le costruzioni per il ricovero degli animali, per allevamenti di animali a stabulazione fissa e per depositi di varia natura non possono avere finestre (con o senza infissi) a meno di m. 1,80 dal piano di calpestio.

Nelle zone E1 sono inoltre ammesse (a volume convenzionale zero) serre ed altre strutture precarie per l'agricoltura intensiva o la floricoltura.

Si ammette la residenza solo se connessa all'attività agricola.

Le autodemolizioni sono disciplinate dalla apposita legge regionale.

I depositi di rottami dovranno essere allocati in aree a carattere agricolo, predeterminate dalla Amministrazione Comunale, prive di qualsiasi pregio ambientale.

Le attività produttive consentite nella zona omogenea E1 debbono essere strettamente connesse e correlate alla produzione agricola e/o estrattiva del terreno interessato dall'intervento.

Il Contesto Rurale ricadente nel territorio Comunale di Santeramo in Colle, sopra riportato, NON risulta rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, pertanto, sulla programmazione urbanistica del territorio di Santeramo in Colle prevale la Disciplina Speciale decretata con il D.Lgs n° 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che consente l'insediamento di Impianti a Fonti Rinnovabili in zone agricole e che, all'art. 12, comma 1 e 7, cita espressamente:

- 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
- 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Inoltre, con Sentenza n° 4755 del 26/09/2013 il Consiglio di Stato dichiara espressamente che: "Gli appellanti osservano come la collocazione dell'impianto in zona agricola contrasti con l'art. 44 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, nonché con l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agricola.

L'argomentazione non può condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.

E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.

Peraltro, come già sottolineato, l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell'obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.

Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma appena richiamata.

Alla luce di tali considerazioni, afferma il Collegio che il difetto di motivazione sussiste qualora l'Amministrazione trascuri concrete circostanze quale, ad esempio, la collocazione dell'impianto nell'areale di coltivazione di prodotti tutelati.

Non occorre, invece, che tale motivazione venga fornita qualora la scelta consista nel semplice raffronto fra l'intervento di produzione energetica e l'attività agricola".

1.2 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Laterza

La Giunta Comunale di Laterza, sulla base degli atti di pianificazione urbana o territoriale già predisposti (Documento Programmatico Preliminare) e/o avviati ed in itinere (Piano Urbanistico Generale), con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 25.02.2016 avente per oggetto "Avvio del procedimento per la predisposizione del "Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana", ha avviato la formazione di un "Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana" di cui all'art. 3 della L.R. 21/2008";

Con <u>Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 27.10.2016</u> è stato adottato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - ai sensi dell'art. della L.R. n. 21/08.

E' stata pubblicata la Deliberazione di Giunta n.171 del 26.11.2018 di Presa d'Atto elaborati PUG (Bozza tecnica) e VAS.

Dalla Relazione Generale del P.U.G. si ricava che:

9.5 Il sistema dei contesti territoriali


I Contesti Territoriali, definiti negli elaborati del PUG, sono intesi quali parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano. Il PUG/strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico (per i contesti con significativi caratteri ambientali, paesaggistici e culturali anche una disciplina di tutela).


I contesti territoriali sono articolati in "contesti urbani" e "contesti rurali", ciascuno dei quali caratterizzato da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche in adeguamento al PPTR, al PAI e di altri piani e norme a rilevanza territoriale.

9.5.1 I Contesti Rurali

I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative. Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti DRAG e con i piani settoriali sovraordinati vigenti, definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Segue uno stralcio della Tav. f7 relativa ai Contesti Rurali in cui ricade una porzione dell'area di impianto.






Contesti Rurali (ingrandimento)

LEGENDA

Confini comunali

Contesti urbani



Contesti rurali

CPV - C	Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale
	CRV.PG - Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale - Parco Terre delle Gravin
	CRV.AP - Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale - Aree Naturali Protette
CRM -	Contesto Rurale Multifunzionale
	CRM.RA - Contesto Rurale Multifunzionale - Bonifica e Riforma agraria
	CRM.CI - Contesto Rurale Multifunzionale - Campagna del Ristretto Interclusa
CRA -	Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale
	CRA.CS - Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale Campagna del Ristretto Semiaperta
	CRA.CP - Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale - Campagna Profonda

La porzione di area d'impianto ricadente nel territorio di Laterza è tipizzata CRA.CP-Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale – Campagna profonda.

Le Norme Tecniche di Attuazione per tale tipizzazione riportano testualmente:

Art.32/S – CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale

- 1. I CRA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo delle attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.
- 2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

Sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico, con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

Art.32.2/S – CRA.CP, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale – Campagna Profonda

- 1. Sono le aree caratterizzate da un'economia agricola, con presenza di residenze rurali o di insediamenti produttivi sparsi.
- 2. In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme.

In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.

3. Nel CRA.CP, sono possibili:

□ opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;

- □ interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- □ insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle invarianti strutturali esistenti, i seguenti parametri:
 - ✓ Sf superficie fondiaria minima: mg 20.000;
 - ✓ Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: = 0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
 - ✓ H altezza massima: residenza = 5 ml; produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
 - ✓ Df Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - ✓ Dc distanza di confini: minimo di 10 ml;
 - ✓ Ds distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
 - ✓ Us le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.
 - 4. Per le aziende agricole è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.
 - 5. Le aree interessate dalle invarianti strutturali indicate dal PUG e/o dalle relative aree annesse, esprimono un volume virtuale derivante dall'applicazione dell'indice previsto per il contesto in cui ricadono. Detto volume deve essere realizzato esternamente all'invariante strutturale ed alla sua area annessa (ove le relative NTA lo escludano espressamente), in aggiunta alla cubatura già realizzabile nello stesso contesto in attuazione degli indici previsti dal PUG.

Anche per il Contesto Rurale ricadente nel territorio Comunale di Laterza, in quanto NON risulta rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, vale quanto riportato nel PRG di Santeramo in Colle in merito alla localizzazione in zona agricola.